

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## “Rosso di Sera”

### ART. 1

(Costituzione denominazione e sede)

E' costituita, dai soci fondatori intervenuti all'atto costitutivo, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: “Rosso di Sera” con sede in via Carolina 19 nel Comune di Santa Fiora (GR). L'associazione potrà svolgere la propria attività anche in altre sedi. Nel caso in cui la sede legale dell'associazione stessa dovesse trasferirsi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, lo statuto si dà per aggiornato automaticamente.

### ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha come scopo quello di contribuire alla promozione e diffusione culturale; le sue attività sono incentrate sui valori di solidarietà, democrazia, pace, giustizia sociale, cooperazione, multiculturalità, antirazzismo ed inclusione sociale. Si fonda altresì sui principi della libera espressione comunicativa delle donne e degli uomini che ne fanno parte; sulla gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sovranità dell'assemblea; sul divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

L'attività dell'associazione consisterà essenzialmente:

- Partecipazione attiva alla rete di associazioni presenti sul territorio, presentazione e promozione di libri, riviste, ricerche, studi, dibattiti, iniziative editoriali, proiezione di audiovisivi, cineforum, iniziative musicali, eventi culturali in genere.
- Mostre, esposizioni, iniziative artistiche, fotografie, performance teatrali.
- Organizzazione, promozione e diffusione di eventi e iniziative artistiche, teatrali, cinematografiche, musicali e di spettacolo in genere.
- Corsi, seminari, approfondimenti su tematiche culturali, sociali, della comunicazione, delle arti visive e musicali.
- Produzione, distribuzione, commercializzazione senza lucro, di prodotti e servizi compatibili con i valori statutari, con particolare riguardo alle aeree della comunicazione e dell'editoria, oltre ai prodotti di varia tipologia afferenti al mercato equo e solidale.
- Organizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni culturali, con caratteristiche sociali e folkloristiche legati al territorio, ed intervento in tutti i campi ove si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative.
- Iniziative in genere al fine di favorire il superamento dell'intolleranza razziale, della discriminazione, della censura, della violenza e dell'ingiustizia.

Inoltre l'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà:

- Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie, enti pubblici e privati, centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione.
- Partecipare a bandi locali, nazionali ed europei che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione.
- Avvalersi sia di prestazioni gratuite sia retribuite.
- Stipulare tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo, comprese tutte quelle operazioni creditizie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie al sostenimento e al raggiungimento degli scopi sociali.

### **ART. 3**

*(Soci)*

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
  - **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
  - **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
  - **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4**

*(Diritti e doveri dei soci)*

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ART. 5**

*(Recesso ed esclusione del socio)*

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

### **ART. 6**

*(Organi sociali)*

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci.
  - Consiglio direttivo.
  - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **ART. 7**

*(Assemblea)*

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

*(Compiti dell'Assemblea)*

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9**

*(Validità Assemblee)*

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **ART. 10**

*(Verbalizzazione)*

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

#### **ART. 11**

*(Consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

**ART. 12**  
*(Presidente)*

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**ART. 13**  
*(Risorse economiche)*

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

**ART. 14**  
*(Rendiconto economico-finanziario)*

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART. 15**  
*(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

**ART. 16**  
*(Disposizioni finali)*

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Santa Fiora, 17 marzo 2010

Il Presidente  
*Carlo Balducci*